SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 luglio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2017.

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2017, di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 con cui è stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con il quale l'on. avv. Maria Elena Boschi è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2017, con il quale sono state delegate alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, le funzioni in materia di pari opportunità;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto il comma 2 del medesimo art. 5-*bis*, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-*bis*, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione *Expert Meeting* sulla violenza contro le donne (Finlandia, 8-10 novembre 1999);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite, per il biennio 2013-2014 le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle Province autonome, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per la ripartizione delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociale, incluse le quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014, ai fini del riparto delle risorse di cui ai successivi commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016, con cui sono state ripartite, per il biennio 2015-2016, le risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e sono stati indicati, all'art. 2 i criteri di riparto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017;

Visto l'art. 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» da destinare ai servizi territoriali, ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza sessuale e di genere, per le attività di assistenza e sostegno di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013;

Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016;

Vista la nota DPO n. 8380 del 6 ottobre 2017, con la quale il Coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita in data 9 novembre 2017 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di euro 12.714.553, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, conclusa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014.

Art. 2.

Criteri di riparto

1. In attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per l'anno 2017, in base ai criteri indicati ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 12.714.553, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:

a) il 33 per cento dell'importo complessivo, pari a euro 4.195.802 è destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge, n. 93 del 2013;

b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a euro 851.875), per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione, di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 93 del 2013.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera *a)*, pari ad euro. 4.195.802, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, citata in premessa, secondo la tabella «1» allegata al presente decreto;

4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera *b)*, pari ad euro 851.875, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quanto al 10 per cento relativo ai citati interventi regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto;

5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera *b)*, pari ad euro 7.666.876, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quanto al 45 per cento destinato ai centri antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case-rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del 1° gennaio 2017, riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 6 ottobre 2017 prot. DPO n. 8380, dal coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.

6. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente pari a euro 144.094,95 ed euro 147.566,84 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

Art. 3.

Attività delle Regioni e del Governo

1. Ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 6, del citato decreto-legge, n. 93 del 2013, le Regioni, utilizzando il *format* all'uopo dedicato, presentano, entro il 31 marzo 2018, una relazione al Dipartimento per le pari opportunità, concernente lo stato di avanzamento delle iniziative adottate nelle annualità 2017 per contrastare la violenza contro le donne, a valere sulle risorse finanziarie già ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it. Alla richiesta, da inviare entro novanta giorni dalla data della comunicazione, da parte del Dipartimento per le pari opportunità, della data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui alla lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 2:

a) l'indicazione di obiettivi definiti;

b) l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalità;

c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità, della scheda programmatica di cui al comma 2, le Regioni trasmettono in copia al medesimo Dipartimento, appena adottati, i provvedimenti di programmazione delle risorse finanziate.

4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle Regioni in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto, da parte del Dipartimento per le pari opportunità, del ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2.

5. Nella definizione della programmazione degli interventi è assicurata, da parte delle Regioni, la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti.

6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilità delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità un'apposita relazione di monitoraggio, utilizzando il *format* all'uopo dedicato e già validato. Nella relazione devono essere fornite informazioni sugli interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto, nonché i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole o con la prole.

7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché per consentire il monitoraggio e la verifica delle attività, anche sotto il profilo della tempistica, entro centoventi giorni dalla data effettiva di disponibilità delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità i provvedimenti regionali di programmazione, anche temporale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 3.

8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonché tutti gli atti di attuazione degli interventi, con indicazione dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati tempestivamente sui siti internet delle Regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità.

9. Nella programmazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, le Regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo integrato delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2016 (Tabella 1) con quelle di cui al presente decreto (Tabella 1).

10. Le Regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

11. Nel caso in cui la gestione degli interventi dall' art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, sia affidata o delegata ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Province, agli Enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri Enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle priorità previste dal presente decreto da parte di tali Enti.

12. Le Regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e connessi adempimenti.

13. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalità del presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2019, comporta la revoca dei finanziamenti, e gli importi corrispondenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 1° dicembre 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 79

ALLEGATO

Tabella 1

Art. 5 bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, Convertito in legge, con modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013)

Ripartizione Fondi 2017	**€**	**12.714.553**	di cui:	
		33%	pari a	
			€	**4.195.802**

REGIONE	% Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	Totale Finanziato	
Abruzzo	2,45%	€	102.797
Basilicata	1,23%	€	51.608
Calabria	4,11%	€	172.447
Campania	9,98%	€	418.741
Emilia Romagna	7,08%	€	297.063
Friuli Venezia Giulia	2,19%	€	91.888
Lazio	8,60%	€	360.839
Liguria	3,02%	€	126.713
Lombardia	14,15%	€	593.706
Marche	2,65%	€	111.189
Molise	0,80%	€	33.566
P.A. Bolzano	0,82%	€	34.406
P.A. Trento	0,84%	€	35.245
Piemonte	7,18%	€	301.259
Puglia	6,98%	€	292.867
Sardegna	2,96%	€	124.196
Sicilia	9,19%	€	385.594
Toscana	6,56%	€	275.245
Umbria	1,64%	€	68.811
Valle d'Aosta	0,29%	€	12.168
Veneto	7,28%	€	305.454
Totale	100,00%	€	4.195.802

(1) Tab 2 Decreto-Interministeriale-21 febbraio 2014-FNPS

ALLEGATO

Tabella 2

Art. 5 bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, Convertito in legge, con modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013)

REGIONE	RESIDENTI (1)	Numero CAV 2017 (2)-(4)	Numero CR 2017 (3)-(4)	Riparto per popolaz. destinato ai CAV	Riparto in base al numero dei CAV	Riparto per popolaz. destinato ai CR	Riparto in base al numero dei CR	per la programmazione regionale e degli interventi già operativi	Totale Finanziato
ABRUZZO	**1.322.247**	**9**	**2**	€ 27.886	€ 77.705	€ 27.886	€ 19.811	**€ 20.871**	**174.158**
BASILICATA	**570.365**	**3**	**3**	€ 12.029	€ 25.902	€ 12.029	€ 29.717	**€ 10.478**	**90.154**
CALABRIA	**1.965.128**	**8**	**2**	€ 41.444	€ 69.071	€ 41.444	€ 19.811	**€ 35.012**	**206.782**
CAMPANIA	**5.839.084**	**48**	**12**	€ 123.144	€ 414.426	€ 123.144	€ 118.866	**€ 85.017**	**864.598**
EMILIA ROMAGNA	**4.448.841**	**19**	**35**	€ 93.825	€ 164.044	€ 93.825	€ 346.693	**€ 60.313**	**758.699**
FRIULI VENEZIA GIULIA	**1.217.872**	**6**	**10**	€ 25.685	€ 51.803	€ 25.685	€ 99.055	**€ 18.656**	**220.884**
LAZIO	**5.898.124**	**7**	**7**	€ 124.390	€ 60.437	€ 124.390	€ 69.339	**€ 73.261**	**451.816**
LIGURIA	**1.565.307**	**7**	**6**	€ 33.012	€ 60.437	€ 33.012	€ 59.433	**€ 25.727**	**211.621**
LOMBARDIA	**10.019.166**	**50**	**46**	€ 211.301	€ 431.693	€ 211.301	€ 455.654	**€ 120.540**	**1.430.490**
MARCHE	**1.538.055**	**5**	**8**	€ 32.437	€ 43.169	€ 32.437	€ 79.244	**€ 22.575**	**209.862**
MOLISE	**310.449**	**1**	**1**	€ 6.547	€ 8.634	€ 6.547	€ 9.906	**€ 6.815**	**38.449**
P.A. Bolzano	**524.256**	**4**	**5**	€ 11.056	€ 34.535	€ 11.056	€ 49.528	**€ 6.985**	**113.161**
P.A. Trento	**538.604**	**8**	**1**	€ 11.359	€ 69.071	€ 11.359	€ 9.906	**€ 7.156**	**108.850**
PIEMONTE	**4.392.526**	**14**	**9**	€ 92.637	€ 120.874	€ 92.637	€ 89.150	**€ 61.165**	**456.463**
PUGLIA	**4.063.888**	**25**	**10**	€ 85.706	€ 215.847	€ 85.706	€ 99.055	**€ 59.461**	**545.775**
SARDEGNA	**1.653.135**	**8**	**5**	€ 34.864	€ 69.071	€ 34.864	€ 49.528	**€ 25.216**	**213.542**
SICILIA	**5.056.641**	**24**	**52**	€ 106.643	€ 207.213	€ 106.643	€ 515.087	**€ 78.287**	**1.013.873**
TOSCANA	**3.742.437**	**24**	**20**	€ 78.927	€ 207.213	€ 78.927	€ 198.110	**€ 55.883**	**619.060**
UMBRIA	**888.908**	**3**	**2**	€ 18.747	€ 25.902	€ 18.747	€ 19.811	**€ 13.971**	**97.177**
VAL D_AOSTA	**126.883**	**1**	**1**	€ 2.676	€ 8.634	€ 2.676	€ 9.906	**€ 2.470**	**26.362**
VENETO	**4.907.529**	**22**	**21**	€ 103.498	€ 189.945	€ 103.498	€ 208.016	**€ 62.017**	**666.974**
Totali	**60.589.445**	**296**	**258**	€ 1.277.813	€ 2.555.625	€ 1.277.813	€ 2.555.625	**€ 851.875**	**8.518.751**

(1) Dati ISTAT gennaio 2017

(2) dati forniti dalle Regioni il 06-10-2017

(3) dati forniti dalle Regioni il 06-10-2017

(4) dati forniti dalle Province Autonome 06-10-2017

18A04835

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,45% con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 luglio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 65.096 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 marzo, 11 aprile, 10 maggio e 12 giugno 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45% con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, avente godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 luglio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 luglio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 62 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 luglio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell' 1,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

18A04907

DECRETO 11 luglio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, dodicesima e tredicesima *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 luglio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 65.096 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 gennaio, 9 marzo, 11 luglio e 10 novembre 2017, nonché 12 marzo e 10 maggio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, avente godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 luglio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate

negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 luglio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 137 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 luglio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

18A04908

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 novembre 2017.

Modalità per l'attuazione del contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2 lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», e, in particolare, l'art. 76, comma 1, il quale prevede, a sostegno delle attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

Richiamato il comma 2 del medesimo art. 76, il quale prevede che per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguite il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore, che recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerato che gli oneri relativi al contributo conseguito dalle organizzazioni di volontariato, ai sensi del citato art. 76, comma 2, non costituiscono oggetto di disciplina da parte del presente decreto, in quanto trattasi di oneri non a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il comma 4 dell'art. 76 secondo il quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 76, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in favore di organizzazioni di volontariato per l'acquisto da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *y)*, del decreto legislativo n. 117 del 2017, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.

2. Il contributo di cui al comma 1 può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

3. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che la loro somma non sia superiore al costo di acquisto del bene.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti iscritti presso il registro unico nazionale del Terzo settore:

a) le organizzazioni di volontariato, per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali;

b) le fondazioni, per la donazione di beni nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.

Art. 3.

Acquisti ammissibili al contributo

1. Il contributo è concesso ai soggetti di cui all'art. 2, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di:

a) autoambulanze e rispettivi allestimenti;

b) autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale e rispettivi allestimenti;

c) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *y)*, del decreto legislativo n. 117 del 2017, che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

d) beni acquistati da fondazioni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

2. I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di altri beni utilizzati per l'organizzazione e il funzionamento dei soggetti di cui all'art. 2.

4. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non può essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse da quelle indicate all'art. 1, comma 1.

5. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. La vendita o la cessione è preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il corrispettivo della vendita o della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto e il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente o cessionaria non può chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica. L'organizzazione di volontariato cessionaria del contratto di leasing può richiedere il contributo ai sensi del presente decreto per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing medesimo.

7. Le disposizioni di cui i commi 4, 5 e 6 non si applicano ai beni di cui alla lettera *d)*, del comma 1.

Art. 4.

Suddivisione delle risorse disponibili

1. Con atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adattarsi ai sensi dell'art. 73, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, è stabilita annualmente la quota delle risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così suddivise:

a) nella misura del 65 per cento per l'acquisto di autoambulanze e di autoveicoli per attività sanitarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, e rispettivi allestimenti;

b) nella misura del 30 per cento per l'acquisto di beni strumentali;

c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione del contributo è trasmessa annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, secondo le modalità stabilite dal Ministero stesso.

2. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la presentazione della domanda di concessione del contributo avviene per il tramite delle reti medesime.

3. Alla domanda di cui ai commi 1 e 2 sono allegati i seguenti atti:

a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente;

b) copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai sensi di legge, dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza, dei beni per i quali si chiede la concessione del contributo. In caso di acquisizione dei beni tramite leasing o finanziamento copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai sensi di legge, del contratto, con le fatture dei canoni pagati nell'anno di riferimento e le relative quietanze;

c) per le sole fondazioni, copia autentica o conforme all'originale, rilasciata ai sensi di legge, dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza nonché copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni e oneri in favore della struttura sanitaria pubblica. In alternativa potrà essere prodotta copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge, del provvedimento o della delibera con cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione;

d) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per ogni bene acquistato o acquisito, nella quale si attesti che per lo stesso bene sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 3, commi 4, 5 e 6 del decreto;

e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *y)*, del decreto legislativo n. 117 del 2017. Tale dichiarazione non è richiesta nei casi di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

4. Ciascuna delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha ricevuto le domande di concessione del contributo da parte delle organizzazioni di volontariato a essa aderenti, trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, un'unica richiesta per l'importo complessivo del contributo ritenuto ammissibile, distinto per le tipologie di acquisto di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 6.

Termini di presentazione delle domande

1. Le domande di cui all'art. 5 sono presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di invio della domanda.

3. Ciascuna delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha ricevuto le domande di concessione del contributo da parte delle organizzazioni di volontariato a essa aderenti, trasmette la richiesta di cui all'art. 5, comma 4, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.

Art. 7.

Esito delle domande

1. Con decreto direttoriale da emanare entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 6, comma 1, sono individuati gli enti beneficiari del contributo, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato tramite accredito bancario o postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del decreto direttoriale di cui all'art. 7.

2. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 avviene per il tramite delle reti medesime.

3. I contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano vengono erogati direttamente alle predette province che provvedono al successivo trasferimento dei contributi in favore dei beneficiari.

Art. 9.

Controlli

1. Al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita i controlli anche a campione sulle domande prodotte nonché sul corretto utilizzo dei beni per i quali è stato concesso il contributo.

2. I controlli possono essere attuati anche dalle reti associative ai sensi dell'art. 93, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017, relativamente alle domande di concessione presentate dalle organizzazioni di volontariato presso le reti medesime.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche sull'attività svolta dalle reti associative, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Art. 10.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato qualora l'organizzazione beneficiaria non rispetti le prescrizioni del presente decreto ovvero risulti che la documentazione o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero o che non sussistano le condizioni stabilite dal presente decreto ai fini della concessione del contributo.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'art. 2, comma 1, nelle more dell'operatività del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dei soggetti beneficiari e delle reti associative, attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ai sensi dell'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2017

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, foglio n. 2320

18A04905

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 maggio 2018.

Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - Riparto annualità 2018.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che, conseguentemente, non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, del citato decreto-legge, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;

Considerato, altresì, che il medesimo comma stabilisce che le risorse del fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 47 del 2014, con il quale la dotazione iniziale del fondo risulta essere per l'anno 2018 di 46,1 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2014, n. 161, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al fondo per l'anno 2014, nonché individuati i criteri per il riparto della disponibilità del fondo medesimo nonché quelli per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalità per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse ripartite;

Visto, altresì, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2017, n. 216;

Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 63, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'importo destinato al fondo inquilini morosi incolpevoli per l'esercizio finanziario 2018 è stato ridotto ad euro 45.366.565,00;

Visto il decreto della divisione 4 della Direzione generale per la condizione abitativa 21 dicembre 2017, prot. 13239, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 474.765,97 quale residuo di competenza relativo all'esercizio finanziario 2017, da destinare alle medesime finalità del fondo per l'esercizio finanziario 2018;

Considerato, dunque, che la dotazione per l'anno 2018 del fondo inquilini morosi incolpevoli ammonta ad euro 45.841.330,97;

Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in Italia pubblicato nel maggio 2017 relativo agli sfratti registrati nel territorio nazionale nel 2016;

Considerato che, a seguito dì richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno sottoporre i precedenti decreti di riparto alla Conferenza unificata anziché alla Conferenza Stato-regioni, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 102 del 2013;

Valutata l'opportunità di procedere alla ripartizione delle risorse in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2016, per 30 per cento tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70 per cento, tra tutte le regioni e le province autonome;

Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 10 maggio 2018;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2018

1. Le risorse per l'anno 2018 del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari ad euro 45.841.330,97, sono ripartite secondo quanto riportato all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'elenco approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi dell'art. 9, comma 2-*ter* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, i comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui destinare le risorse del fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali.

3. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che sugli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2016, n. 172.

Il presente decreto, previa registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2018

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Mnistro delle economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-2400

ALLEGATO *A*

LEGGE 28.10.2014, n. 124 (articolo 6, comma 5)
FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Ripartizione della disponibilità 2018 (euro 45.841.330,97)

Regioni e province autonome	provvedimenti di sfratto per morosità emessi (*)	coefficiente di riparto %	riparto del 70% (A)	provvedimenti di sfratto per morosità emessi	coefficiente di riparto %	riparto del 30% (B)	TOTALE (A+B)
Piemonte	6.529	11,90793	3.821.128,14	6.529	13,79638	1.897.333,59	5.718.461,74
Valle d'Aosta	144	0,26263	84.276,68				84.276,68
Lombardia	10.611	19,35290	6.210.137,96	10.611	22,42203	3.083.566,67	9.293.704,62
P.A. Trento	300	0,54716	175.576,42	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191			175.576,42
P.A. Bolzano	192	0,35018	112.368,91	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191			112.368,91
Veneto	3.628	6,61694	2.123.304,17				2.123.304,17
Friuli-V.Giulia	516	0,94111	301.991,44				301.991,44
Liguria	1.884	3,43614	1.102.619,91	1.884	3,98107	547.492,19	1.650.112,10
Emilia-Romagna	5.894	10,74979	3.449.491,39	5.894	12,45457	1.712.801,99	5.162.293,38
Toscana	4.351	7,93558	2.546.443,34	4.351	9,19407	1.264.404,73	3.810.848,06
Umbria	773	1,40984	452.401,91	773	1,63342	224.634,53	677.036,44
Marche	1.435	2,61723	839.840,54	1.435	3,03229	417.012,36	1.256.852,90
Lazio	7.175	13,08614	4.199.202,70	7.175	15,16144	2.085.061,81	6.284.264,51
Abruzzo	1.129	2,05913	660.752,59				660.752,59
Molise	99	0,18056	57.940,22				57.940,22
Campania	4.905	8,94600	2.870.674,46	4.905	10,36472	1.425.397,65	4.296.072,11
Puglia	2.624	4,78579	1.535.708,42	2.624	5,54476	762.536,89	2.298.245,30
Basilicata	128	0,23345	74.912,61				74.912,61
Calabria	726	1,32412	424.894,94				424.894,94
Sicilia	1.143	2,08466	668.946,16	1.143	2,41526	332.156,88	1.001.103,04
Sardegna	643	1,17274	376.318,79				376.318,79
Totale	**54.829**	**100,00000**	**32.088.931,68**	**47.324**	**100,00000**	**13.752.399,29**	**45.841.330,97**

* dati Ministero dell'interno (aggiornamento 2017)

18A04795

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2018.

Modalità attuative e invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, polizze sperimentali sui ricavi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visto il decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita presso l'ISMEA la Banca dati sui rischi in agricoltura al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)* della citata legge 7 marzo 2003, n. 38, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto l'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che stabilisce che i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto ministeriale;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, registrazione n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Considerata la lettera *b)* dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli elementi del Piano assicurativo individuale, propedeutico alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e, in particolare, il punto 3, lettere *c)* «strutture» e *d)* «Zootecnia»;

Considerato l'art. 15, comma 4, del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma 3, lettera *c)*, del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale può delegare l'organismo pagatore alla ricezione della stessa;

Visto il decreto n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);

Considerato, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)* del decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, di modifica del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, che dispone che con decreto direttoriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonché ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 5447 del 10 marzo 2015 di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2015 che stabilisce produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonché, le modalità di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 28336 del 23 dicembre 2015 di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; che stabilisce, produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonché, le modalità di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 31979 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; che stabilisce, produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonché, le modalità di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 10405 del 23 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2017, che ad integrazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2017 istituisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013, un regime di aiuto in «*de minimis*» finalizzato al sostegno di polizze agricole agevolate sperimentali;

Visti i decreti ministeriali n. 5450 del 10 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 2015 e n. 13075 del 1° luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2015, recanti individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015;

Visti i decreti ministeriali n. 25745 del 2 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2016, n. 5844 del 7 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016, n. 10891 dell'11 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016, n. 13336 del 1° giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2016, e n. 22157 del 13 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2016, recante individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2016;

Visti i decreti ministeriali n. 31908 del 29 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, n. 10789 del 28 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2017, n. 15125 del 31 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2017, n. 26232 del 12 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2017 recanti individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2017 e n. 32149 del 13 dicembre 2017 recante individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2017 a settembre 2017 dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevole con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2017;

Visto il decreto ministeriale n. 19621 del 23 settembre 2015 recante approvazione procedura di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo produzioni vegetali e zootecniche per l'anno 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 13554 dell'11 maggio 2017 recante approvazione procedura di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo produzioni vegetali e zootecniche per l'anno 2016;

Vista la circolare del MIPAAF n. 31251 del 21 dicembre 2016 recante chiarimenti in materia di titolarità soggettiva per la presentazione della domanda di aiuto per il settore allevamenti della misura assicurativa a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni - Codice in materia di protezione di dati personali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 83, comma 3-*bis* e art. 91, comma 1-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 1, comma 1142, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli. In particolare, è stata innalzata a 25.000 euro la soglia di applicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018 ed è stata prevista l'applicazione della previgente disciplina per le erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, registrazione n. 2302, di conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 7 marzo 2018, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Tenuto conto della necessità di procedere all'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, di cui al decreto n. 15757 del 24 luglio 2015 e al decreto ministeriale n. 10405 del 23 marzo 2017, con particolare riferimento alle campagne assicurative agricole 2015, 2016 e 2017;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, riguardante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ed in particolare l'art. 13, comma 2-*bis*: «Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.»;

Visto il decreto 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto;

Visto il decreto 28 novembre 2017, n. 30793, con il quale è stata impegnata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di € 16.974.237,77 per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, sulla spesa assicurativa;

Ritenuto di dover disciplinare l'attuazione delle misure di cui al capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle citate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui al capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi in conformità alle disposizioni di cui al decreto n. 15757 del 24 luglio 2015, al decreto ministeriale n. 10405 del 23 marzo 2017 e al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai dettami dei Piani assicurativi agricoli nazionali relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

«Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri;

«Imprenditore agricolo»: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, chi esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

«Avversità atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

«Calamità naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

«Costo di smaltimento»: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali morti;

«Soccida»: contratto di compartecipazione in un'impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano;

«Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN)»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/2004, che stabilisce l'entità del contributo pubbli-

co sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PAAN sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel PAAN possono essere disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

«Sistema informativo integrato "Sistema gestione del rischio" (SGR)» istituito ai sensi del capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni «nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

«Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera *b)*, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, modificato dai decreti 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo 2016, n. 7629;

«Polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale perdita di ricavo è data dalla combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversità ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del PAAN 2017, e la riduzione del prezzo di mercato;

«PMI»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;

«Riduzione di resa»: è la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, nei termini previsti dal PAI ai sensi del decreto ministeriale n. 162/2015, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque armi precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore;

«Riduzione di prezzo»: è la differenza tra il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 102/2004 ed il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato;

«Resa effettiva»: si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;

«Domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente per il percepimento del contributo;

«Data di presentazione domanda di aiuto»: data di presentazione all'OP AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

«Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;

«Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere titolari di Fascicolo aziendale ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'inammissibilità, al momento della sottoscrizione della polizza.

3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di aiuto deve indicare se è proprietario o conduttore dell'allevamento. Dalla campagna assicurativa 2017 secondo le diposizioni della circolare del MIPAAF n. 31251 del 21 dicembre 2016, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonché l'incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e a copertura dei ricavi sulle coltivazioni di frumento tenero generico e frumento duro generico sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'art. 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 4.

Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza o, nel caso di polizze collettive, di un certificato di polizza di assicurazione agevolata a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, quelli relativi alla stipula di polizze ricavo.

2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa, nonché le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e per le polizze ricavo la polizza o il certificato di polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR;

b) nella polizza o certificato di polizza devono essere riportati i seguenti dati:

i) intestazione della compagnia assicurativa;

ii) codice identificativo della compagnia assicurativa;

iii) intestazione dell'assicurato;

iv) CUAA;

v) campagna assicurativa di riferimento;

vi) tipologia di polizza;

vii) numero della polizza o del certificato di polizza;

viii) prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;

ix) varietà con eventuale Id da decreto prezzi;

x) avversità assicurate (solo per strutture e polizze ricavo);

xi) garanzie assicurate;

xii) valore assicurato;

xiii) quantità assicurata (quintali/numero capi/metri quadri assicurati);

xiv) tariffa applicata;

xv) importo del premio;

xvi) soglia di danno e/o la franchigia;

xvii) data di entrata in copertura;

xviii) data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra il consorzio e la compagnia assicurativa);

xix) nome del consorzio contraente (in caso di adesione a polizza collettiva);

c) la copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare;

d) nel contratto assicurativo per lo smaltimento delle carcasse animali il numero di capi assicurati deve trovare rispondenza nell'Anagrafe zootecnica e nel Fascicolo aziendale, ovvero, deve essere riscontrabile in altri documenti ufficiali previsti; per le strutture la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni presenti nel Fascicolo aziendale;

e) per le polizze ricavo, le polizze o i certificati di polizza riferiti alle sole colture di frumento duro generico e frumento tenero generico devono essere sottoscritti a partire dal 1° novembre 2016 al 30 aprile 2017 in conformità alle disposizioni del PAAN 2017;

f) per le strutture e per lo smaltimento delle carcasse animali la stipula e l'entrata in copertura della polizza non può avere decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno;

g) in conformità al PAAN della campagna assicurativa di riferimento, le polizze o i certificati di polizza per essere ammissibili all'agevolazione devono riferirsi a strutture ed allevamenti zootecnici elencati nel piano e per le polizze ricavo, alle colture di frumento duro generico e tenero generico. Inoltre devono coprire esclusivamente i rischi elencati rispettivamente per ciascuna campagna assicurativa negli allegati n. 1 (Campagna assicurativa 2015), n. 2 (Campagna assicurativa 2016) e n. 3 (Campagna assicurativa 2017) al presente decreto;

h) le polizze ricavo, riferite alle colture di frumento duro generico e frumento tenero generico, devono coprire l'insieme dei rischi previsti dall'allegato n. 3, punto C.2.1 al presente decreto e devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 20% per l'accesso al risarcimento, da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per comune del prodotto frumento;

i) per ciascuna campagna assicurativa di riferimento, le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate negli allegati di cui alla lettera *g)* ed eventualmente l'avversità piogge alluvionali;

j) i costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, riportate nel PAAN per la campagna di riferimento, sempre che non risarciti da altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause;

k) le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti ai sensi dell'art. 1895 del codice civile o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. Per ogni PAI relativo alle

polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze ricavo, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive. Per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive è ammesso l'abbinamento ad un solo PAI;

l) per ogni polizza o certificato di adesione a polizze collettive è ammesso l'abbinamento ad una sola domanda di aiuto, ad eccezione le polizze a copertura dei rischi negli allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito e abbattimento forzoso è a carico dei fondi Feasr;

m) relativamente alle polizze ricavo, sono ammissibili soltanto quelle che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorità nazionali. Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia assicurativa di stimare il danno, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia arrecato danni alle strutture aziendali o alle colture;

n) le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 5.

Impegni e altri obblighi

1. Il prezzo unitario assicurato per il frumento tenero generico e del frumento duro generico, il costo unitario assicurato di ripristino delle strutture aziendali, i costi assicurati di smaltimento delle carcasse animali non possono superare i prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, approvati con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativi alle campagna assicurativa di riferimento e indicati negli allegati n. 1 (Campagna assicurativa 2015), n. 2 (Campagna assicurativa 2016) e n. 3 (Campagna assicurativa 2017) al presente decreto.

2. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il consorzio di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonché il pagamento all'organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore.

3. In caso di polizza collettiva, per quanto riguarda le polizze strutture e smaltimento carcasse, qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte del consorzio di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto può autorizzare il pagamento del contributo direttamente al consorzio interessato.

4. I consorzi che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio Fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.

5. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla compagnia assicurativa, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore.

6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni riportate nel modello di domanda di aiuto di cui all'allegato n. 4 al presente decreto.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze o certificati di polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, relativi a polizze ricavo.

2. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50 «Nuovo codice degli appalti» e suo correttivo decreto legislativo n. 56/2017.

Art. 7.

Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto

1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto è necessario che il richiedente abbia:

a) costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14, comma 2 a ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 4, decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015) e alla verifica della validità del documento di identità. In particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti imprese in attività al momento della presentazione della domanda, dovrà provvedere ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie dove insiste la struttura o, nel caso di polizze smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati dell'allevamento, qualora il Fascicolo aziendale non risulti aggiornato nel 2018;

b) provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce;

c) per le sole produzioni zootecniche, presentato il PAI relativo alla campagna di riferimento, in conformità a quanto previsto dalla circolare emanata da AGEA coordinamento prot. n. ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni operative OP AGEA.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda di aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente. L'organismo pagatore AGEA è responsabile della ricezione delle domande di aiuto.

2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato n. 4, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA.

Per il punto *b)*, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

3. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali il PAI è un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello stesso protocollo.

4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro centoventi giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

5. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) il PAI, solo per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze ricavo;

b) la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza;

c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative secondo le modalità indicate al comma 7. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza;

d) copia del documento di identità in corso di validità.

6. I documenti di cui al comma 5 sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

7. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalità disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui al comma 5, lettera *b)* e *c)*, ovvero deve utilizzare le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato e la documentazione di cui al comma 5, lettera *c)*.

8. Il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle polizze stipulate di cui al comma 7 è fissato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

9. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata valido per le finalità di cui all'art. 14 del presente decreto.

10. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.

11. La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative, per ciascuna modalità di pagamento ammessa, è riportata nell'allegato n. 5 al presente decreto. Il pagamento in contanti non è consentito.

12. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 9.

Istruttoria delle domande

1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilità e di ammissibilità atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA.

2. La verifica di ricevibilità delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la validità della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di aiuto.

3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5, la conformità della polizza o del certificato di polizza stipulata con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di aiuto.

4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza o del certificato di polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione delle quantità assicurate nei limiti fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, indicati, per ciascuna campagna, negli allegati n. 1, 2 e 3 al presente decreto.

5. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4, e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel PAAN della campagna di riferimento.

6. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «*de minimis*», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013.

7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.

8. Controlli *in loco* per verificare la conformità delle operazioni realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'organismo pagatore, determinata in seguito ai citati controlli amministrativi. La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base ad un fattore casuale. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

9. I controlli *in loco* possono comprendere anche una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

10. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.

11. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione avverrà esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del MIPAAF e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantità e prezzo), la comunicazione al richiedente degli esiti istruttori avverrà via PEC, con la quale, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modifiche, verranno fornite anche le istruzioni per la presentazione dell'istanza di riesame secondo le modalità indicate all'art. 10.

12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sarà pubblicato sul sito internet del MIPAAF e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

13. Per le colture di frumento duro generico e frumento tenero generico a fronte delle quali, oltre ai PAI delle polizze ricavo, sono stati presentati altri PAI per la presentazione delle domande ai sensi della sottomisura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, ai fini della verifica in capo al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria tenendo conto di tutti i piani assicurativi individuali predisposti dal medesimo richiedente per prodotto/comune.

Art. 10.

Istanza di riesame

1. Entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della comunicazione via PEC delle modalità per visualizzare le risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del MIPAAF dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente può manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nel precedente art. 8.

2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso riceverà via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta presentazione.

3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Art. 11.

Approvazione delle domande ed erogazione del contributo

1. Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione del contributo, sono comunicati formalmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'organismo pagatore AGEA. Il Ministero con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa e dell'aiuto spettante.

2. L'atto di approvazione è pubblicato sul sito internet del MIPAAF e reso disponibile in ambito SIAN.

3. L'organismo pagatore provvede all'erogazione del contributo ai beneficiari ammessi di cui all'elenco approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 12.

Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'organismo pagatore AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

3. Le modalità operative per il ritiro delle domande di aiuto e di altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

5. L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

6. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'organismo pagatore AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.

7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Art. 13.

Cessione di aziende

1. Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate».

2. L'aiuto può essere concesso ed erogato al cessionario, in relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua totalità sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma prima del pagamento del premio assicurativo e qualora:

a) il cessionario provveda ad informare l'autorità competente dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione probante l'avvenuta cessione. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il Fascicolo aziendale;

b) il cessionario presenti tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto;

c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto;

d) il cessionario abbia pagato il premio.

La verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del cedente.

L'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente decreto, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

3. L'aiuto può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, qualora la cessione d'azienda sia avvenuta successivamente al pagamento del premio e qualora:

a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente al pagamento del premio e che nulla è dovuto al cessionario;

b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto.

4. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione «*mortis causa*», l'aiuto è erogato all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti al comma 2, compresa se del caso la lettera *d)*. I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 è svolta con riferimento al *de cuius*. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la presentazione della domanda di aiuto, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

5. Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

6. Le modalità attuative per la gestione del Fascicolo aziendale sono definite da AGEA coordinamento con proprio provvedimento.

Art. 14.

Modalità di gestione della comunicazione con i richiedenti

1. Gli indirizzi dei richiedenti sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio Fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - pec: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - pec: protocollo@pec.agea.gov.it

2. Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto avverranno attraverso posta elettronica certificata.

3. In caso di mancato recapito della comunicazione via pec, sarà pubblicato sul sito internet del MIPAAF e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Art. 15.

Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto di cui all'art. 9 del presente decreto è pari:

a) al 50% per le polizze o i certificati di polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

b) al 65% per le polizze o i certificati di polizza ricavo sul frumento tenero generico e frumento duro generico.

Art. 16.

Dotazione finanziaria

1. Per l'attuazione del presente decreto è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari ad € 16.974.237,77.

2. In caso di economie, le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualità successive.

3. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate sulla base delle disponibilità di bilancio nazionale.

Art. 17.

Norme di rinvio

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del MIPAAF i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della citata legge. I termini indicati nella suddetta tabella devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

2. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito della suddetta tabella.

3. Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente decreto è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 modificato con legge n. 69/2009.

4. In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

5. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Art. 18.

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e del regolamento (UE) n. 679/2016.

2. Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato dal MIPAAF al trattamento delle domande di aiuto. La sede di AGEA è in via Palestro n. 81 - 00187 Roma.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del MIPAAF.

Roma, 30 maggio 2018

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. 1-583

ALLEGATO *1*

Campagna assicurativa 2015

1. STRUTTURE/ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E RISCHI ASSICURABILI

A. STRUTTURE

A.1 - STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

A.2 - RISCHI ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le seguenti avversità:

GRANDINE
TROMBA D'ARIA
ECCESSO DI NEVE
VENTO FORTE
URAGANO
FULMINE
ECCESSO DI PIOGGIA
GELO (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.

B. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

B.1 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

2. PREZZI UNITARI MASSIMI DELLE PRODUZIONI AGRICOLE (ANNUALITÀ 2015)

Si fa riferimento ai seguenti decreti ministeriali di individuazione, tra l'altro, dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015:

- DM n. 5450 del 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2015 (*Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015).*

ALLEGATO *2*

Campagna assicurativa 2016

1. STRUTTURE/ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E RISCHI ASSICURABILI

A. STRUTTURE

A.1 - STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
SERRE PER FUNGICOLTURA- strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
IMPIANTI ANTIBRINA

A.2 - RISCHI ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le seguenti avversità:

GRANDINE
TROMBA D'ARIA
ECCESSO DI NEVE
VENTO FORTE
URAGANO
FULMINE
ECCESSO DI PIOGGIA
GELO (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali

B. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

B.1 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

2. PREZZI UNITARI MASSIMI DELLE PRODUZIONI AGRICOLE (ANNUALITÀ 2016)

Si fa riferimento ai seguenti decreti ministeriali di individuazione, tra l'altro, dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2016:

- DM n. 5844 del 7 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 13 aprile 2016 (*Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dci costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016*).

ALLEGATO *3*

Campagna assicurativa 2017

1. STRUTTURE/ALLEVAMENTI ZOOTECNICI/POLIZZE SPERIMENTALI E RISCHI ASSICURABILI

A. STRUTTURE

A.1 - STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
SERRE PER FUNGICOLTURA-- strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
IMPIANTI ANTIBRINA

A.2 - RISCHI ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le seguenti avversità:

GRANDINE
TROMBA D'ARIA
ECCESSO DI NEVE
VENTO FORTE
URAGANO
FULMINE
ECCESSO DI PIOGGIA
GELO (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.

B. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

B.1 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

C. POLIZZE RICAVO

C.1 - PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

FRUMENTO TENERO GENERICO
FRUMENTO DURO GENERICO

C.2.1 - RISCHI ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

C.2.1 - 1.1 Avversità catastrofali
ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA
C.2.1 - 1.2 Avversità di frequenza
ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI
C.2.1 - 1.3 Avversità accessorie
COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI
C.2.1 - 1.4 Prezzo a garanzia del ricavo
RIDUZIONE DI PREZZO

C.2.2 - COMBINAZIONI DI RISCHI ASSICURABILI

Polizze che coprono l'insieme dei rischi elencati al punto C.2.1.

2. PREZZI UNITARI MASSIMI DELLE PRODUZIONI AGRICOLE (ANNUALITÀ 2017)

Si fa riferimento ai seguenti decreti ministeriali di individuazione, tra l'altro, dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2017:

- DM n. 31908 del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 17 febbraio 2017 (*Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017*);
- DM n. 10789 del 28 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 15 maggio 2017 (*Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017. Integrazione decreto 29 dicembre 2016)*;
- DM n. 32149 del 13 dicembre 2017 *(Individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2017 a settembre 2017 dei prodotti con codice H10 – Frumento duro e H11 – Frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevole con polizze sperimentali sui ricavi – anno 2017*).

ALLEGATO 4A

Modello Domanda di aiuto Strutture aziendali

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102

PAI - STRUTTURE AZIENDALI (D.M. 12 Gennaio 2015 n.162 e s.m.i - D.M. 24 luglio 2015 n. 15757)

Domanda di aiuto per l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) - Reg. (UE) 702/2014 - SA.49425(2017/XA)

ecreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 N. XXDELXX pubblicato su GU XXX

CAMPAGNA ___________

AUTORITA' COMPETENTI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE
CODICE A BARRE

COMPILATO PER IL TRAMITE DI
CODICE CAA | SIGLA PROVINCIA | PROGR. UFFICIO | OPERATORE

DOMANDA: INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐
In modifica della domanda numero:

NUMERO IN CHIARO

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC @ | NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT (Comune, Provincia) | COMUNE | PROVINCIA | CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

☐ Il pagamento deve essere effettuato al richiedente

☐ Autorizzo l'Organismo pagatore AGEA ad effettuare il pagamento al Consorzio (solo se polizza collettiva e in presenza di flag su Anticipo consortile - vedi quadro B e Allegato polizza):

CUAA (CODICE FISCALE)

RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente/Consorzio - il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con l'Istituto di Credito del richiedente/Consorzio: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali) | IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro)

ISTITUTO

AGENZIA | COMUNE | PROV | C.A.P.

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO B

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

DATA DI VALIDAZIONE | NUM. DI VALIDAZIONE | ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI ORGANISMO DI DIFESA A CUI SI ADERISCE (obbligatorio per l'adesione alle polizze collettive)

CODICE ORGANISMO | ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA

QUADRO C - DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

RIFERIMENTI POLIZZA

COMPAGNIA ASSICURATRICE codice denominazione

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza collettiva)

MODALITA' PAGAMENTO

IMPORTO PAGATO (EURO) DATA DEL PAGAMENTO

QUADRO D - DATI RELATIVI ALL'AIUTO RICHIESTO

AIUTO RICHIESTO (EURO) (PARI AL 50 % DEL PREMIO DI POLIZZA)

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO E - PAI

SEZIONE I - SUPERFICIE MASSIMA ASSICURABILE PER LA DOMANDA DI AIUTO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTO (da DM Prezzi)	SUPERFICIE			PREZZO UNITARIO MASSIMO	VALORE MASSIMO DA ASSICURARE
					ETTARI	ARE	CA		

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO F - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi del Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 - Campagna_________ - Strutture aziendali, chiede l'erogazione del contributo pubblico previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102.

A tal fine dichiara:

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- di essere una PMI, di cui all'articolo 2, punto 2) del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di non essere un'impresa in difficoltà, così come definita dall'art. 2, par. 1, punto (14) del Reg. (UE) n. 702/2014,
- di non essere un soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal Decreto con particolare riferimento agli interventi ammissibili di cui all'art. 4 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di aiuto non ha ottenuto né richiesto, anche tramite gli organismi collettivi di difesa di appartenenza, contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente ______________________________ a carico di fondi _____________
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 comma 1 lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8 e all'art.76 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..
- che nel caso di imprese in attività al momento della presentazione della domanda si provvederà ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie in cui insiste la struttura qualora il Fascicolo aziendale non risulti aggiornato nel 2018;

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di aiuto e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza del decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017, sulle polizze a
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel decreto recante modalità attuative e invito a presentare
- di essere a conoscenza che l'entrata in copertura della polizza non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e che deve terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste nei PAAN "Piano assicurativo agricolo nazionale 2015, 2016 e 2017" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione anno/prodotto/avversità assicurabili relativamente alle strutture aziendali;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del D.Lgs. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
  a) conformità agli strumenti urbanistici e norme di settore;
  b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
  c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionalità istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonchè a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca dell'aiuto richiesto;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo

Si impegna, inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le attività istruttorie ai fini del trattamento dei dati per la domanda di aiuto, nonchè per le finalità istituzionali contenute nell' Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di Difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo Pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

- apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per
- la misura del contributo pubblico, calcolata sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria della presente domanda di aiuto, è pari al 50% per le polizze/certificati a

ALLEGA:

Nel caso di importo complessivo concedibile presumibilmente superiore a:
1) 25.000 Euro per domande presentate entro il 31/12/2018;
2) 5.000 Euro per quelle presentate a partire dal 01/01/2019,

1 |___| documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000
2 |___| Ente Pubblico esonerato da obbligo di certificazione antimafia

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: ____ il: ______________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: ____________________ N° ______________ Data scadenza: __________________
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ____

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO G - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA: ____________ UFFICIO: ____________

OPERATORE :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2) il produttore ha firmato la domanda;
3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data: ____________ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda ____________

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore Agea.

in qualità di

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA ____________

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DELLA DOMANDA

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO - INFORMATIZZAZIONE POLIZZA STIPULATA

PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA		ANTICIPO CONSORTILE	
POLIZZA INDIVIDUALE		DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO	

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA	COD. COMPAGNIA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTO (da DM Prezzi)	SPECIFICA DI PRODOTTO (da DM prezzi)	AVVERSITA'	SUPERFICIE ASSICURATA	PREZZO UNITARIO	VALORE ASSICURATO	TASSO	PREMIO	DATA INIZIO COPERTURA	DATA FINE COPERTURA
		CODICE	DESCRIZIONE										
						TOTALI:							

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i.	SI	NO

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SI NO

DICHIARA E ALLEGA:

DATA dell'atto che perfeziona la procedura di gara per l'individuazione della compagnia di assicurazione (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza

PROTOCOLLO (facoltativo) dell'atto che perfeziona la procedura di gara (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza

CIG relativo alla procedura di gara

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA UPLOAD

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

SEZIONE I - CESSIONE DI AZIENDE

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
h Cessione di azienda	1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

SEZIONE II - SUCCESSIONE *"MORTIS CAUSA"*

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a decesso del beneficiario (successione mortis causa)	**A. Successione legittima** 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare *unitamente a:* Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria *unitamente a:* copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente **inoltre, nel caso di coeredi:** 4 delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente *unitamente a:* documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti ***oppure*** 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi *unitamente a:* documento di identità in corso di validità del dichiarante *In caso di costituzione della comunione ereditaria:* 6 Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita **B. Successione testamentaria** 7 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione *unitamente a:* Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

ALLEGATO 4B

Modello Domanda di aiuto Smaltimento carcasse

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102

PAI - STRUTTURE AZIENDALI (D.M. 12 Gennaio 2015 n.162 e s.m.i - D.M. 24 luglio 2015 n. 15757)

Domanda di aiuto per l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) - Reg. (UE) 702/2014 - SA.49425(2017/XA)

ecreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 N. XXDELXX pubblicato su GU XXX

CAMPAGNA ____________

AUTORITA' COMPETENTI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE
CODICE A BARRE

COMPILATO PER IL TRAMITE DI
CODICE CAA | SIGLA PROVINCIA | PROGR. UFFICIO | OPERATORE

NUMERO IN CHIARO

DOMANDA: INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐
In modifica della domanda numero:

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC @ | NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT (Comune, Provincia) | COMUNE | PROVINCIA | CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

☐ Il pagamento deve essere effettuato al richiedente

☐ Autorizzo l'Organismo pagatore AGEA ad effettuare il pagamento al Consorzio (solo se polizza collettiva e in presenza di flag su Anticipo consortile - vedi quadro B e Allegato polizza):

CUAA (CODICE FISCALE)

RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente/Consorzio - il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con l'Istituto di Credito del richiedente/Consorzio: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali) | IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro)

ISTITUTO

AGENZIA | COMUNE | PROV | C.A.P.

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO B

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

DATA DI VALIDAZIONE

NUM. DI VALIDAZIONE

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI ORGANISMO DI DIFESA A CUI SI ADERISCE (obbligatorio per l'adesione alle polizze collettive)

CODICE ORGANISMO

ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA

SEZIONE III- RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE

NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

QUADRO C - DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

SEZIONE I - RIFERIMENTI ALLA POLIZZA

COMPAGNIA ASSICURATRICE codice denominazione

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza collettiva)

MODALITA' PAGAMENTO

IMPORTO PAGATO (EURO) DATA DEL PAGAMENTO

SEZIONE II - RIFERIMENTI ALL'AIUTO RICHIESTO

AIUTO RICHIESTO (EURO) (PARI AL 50 % DEL PREMIO DI POLIZZA)

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi del Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 - Campagna________ - Smaltimento carcasse, chiede l'erogazione del contributo pubblico previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102.

A tal fine dichiara:
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- di non essere un soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illeggittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal Decreto con particolare riferimento agli interventi ammissibili di cui all'art. 4 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di aiuto non ha ottenuto né richiesto, anche tramite gli organismi collettivi di difesa di appartenenza, contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente ____________________________ a carico di fondi ____________
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 comma 1 lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8 e all'art. 76 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..
- che nel caso di imprese in attività al momento della presentazione della domanda si provvederà ad aggiornare il Fascicolo aziendale con i dati relativi all'allevamento qualora non risulti aggiornato nel 2018;

Dichiara, inoltre:
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di aiuto e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza del decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017, sulle polizze a
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel decreto recante modalità attuative e invito a presentare
- di essere a conoscenza che l'entrata in copertura della polizza non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e che deve terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste nei PAAN "Piano assicurativo agricolo nazionale 2015, 2016 e 2017" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione anno/provincia/allevamento/garanzia di polizza relativamente allo smaltimento carcasse;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del D.Lgs. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
  a) la consistenza zootecnica dichiarata nel Piano Assicurativo Individuale;
  b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
  c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionalità istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli allevamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonchè a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca dell'aiuto richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni e movimentazioni di animali è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo

Si impegna, inoltre:
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo PEC;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Autorizza:
- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le attività istruttorie ai fini del trattamento dei dati per la domanda di aiuto, nonchè per le finalità istituzionali contenute nell' Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di Difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva (in caso di pagamento effettuato al richiedente).

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:
- apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per
- la misura del contributo pubblico, calcolata sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria della presente domanda di aiuto, è pari al 50% per le polizze/certificati a

ALLEGA

Nel caso di importo complessivo concedibile presumibilmente superiore a:

1) 25.000 Euro per domande presentate entro il 31/12/2018;

2) 5.000 Euro per quelle presentate a partire dal 01/01/2019,

1 |___| documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000

2 |___| Ente Pubblico esonerato da obbligo di certificazione antimafia

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: ______________________________________ il: ______________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: ____________________ N° ________________ Data scadenza: ______________
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ____

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO E - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA: UFFICIO:

OPERATORE:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2) il produttore ha firmato la domanda;
3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data: ________________ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda ________________________

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore Agea.

in qualità di

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore) ________________________

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PAI	PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA		ANTICIPO CONSORTILE		NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO
	POLIZZA INDIVIDUALE		DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO		

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA	COMPAGNIA ASSICURATIVA	
			CODICE COMPAGNIA	

CORRISPONDENZA PAI - PRODUZIONI E VALORI ASSICURATI

DATI DEL PAI

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		ALLEVAMENTO (CODICE ASL)	SPECIE	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	PRODOTTO (RIF. DM PREZZI)	N. CICLI PRODUTTIVI (A)	BENI ASSICURATI (B)		PRODUZIONE UNITARIA (C)		QUANTITA' MASSIMA ASSICURATA (A*B*C)	
		CODICE	DESCRIZIONE						QTA	U.M	QTA	U.M	QTA	U.M

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA

SPECIFICA DI PRODOTTO/ PREZZO MAX (RIF. DM PREZZI)	N. CICLI PRODUTTIVI (A)	BENI ASSICURATI (B)		PRODUZIONE UNITARIA (C)		PREZZO UNITARIO € / Kg (D)	VALORE ASSICURATO (A*B*C*D)	TASSO (E)	PREMIO (A*B*C*D*E)	DATA INIZIO COPERTURA	DATA FINE COPERTURA
		QTA	U.M	QTA	U.M						

USUFRUIBILITA' MAGGIORAZIONE CARCASSE (DM PREZZI):

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i.	SI	NO

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SI NO

DICHIARA E ALLEGA:

DATA dell'atto che perfeziona la procedura di gara per l'individuazione della compagnia di assicurazione (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza

PROTOCOLLO (facoltativo) dell'atto che perfeziona la procedura di gara (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza

CIG relativo alla procedura di gara

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA UPLOAD

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

SEZIONE I - CESSIONE DI AZIENDE

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
h Cessione di azienda	1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

SEZIONE II - SUCCESSIONE *"MORTIS CAUSA"*

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a decesso del beneficiario (successione mortis causa)	**A. Successione legittima** 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare *unitamente a:* Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria *unitamente a:* copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente **inoltre, nel caso di coeredi:** 4 delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente *unitamente a:* documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti ***oppure*** 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente *unitamente a:* documento di identità in corso di validità del dichiarante *In caso di costituzione della comunione ereditaria:* 6 Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita **B. Successione testamentaria** 7 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione *unitamente a:* Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

ALLEGATO 4C

Modello Domanda di aiuto Polizze ricavo

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102

POLIZZE SPERIMENTALI SUI RICAVI (D.M. 12 Gennaio 2015 n.162 e s.m.i - D.M. 23 marzo 2017 n. 10405)

Domanda di aiuto per l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) - Reg. (UE) 1408/2013 - Aiuti De minimis

ecreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017, n. xx del xx pubblicato su GU XXX

CAMPAGNA 2017

AUTORITA' COMPETENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ORGANISMO PAGATORE

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

CODICE A BARRE

COMPILATO PER IL TRAMITE DI

CODICE CAA SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE

DOMANDA: INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐

In modifica della domanda numero:

NUMERO IN CHIARO

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) @ NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT (Comune Provincia) COMUNE PROVINCIA CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

☐ Il pagamento deve essere effettuato al richiedente

☐ Autorizzo l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il pagamento al Consorzio (solo se Polizza collettiva e in presenza di flag su Anticipo consortile - vedi quadro B e Allegato Polizza):

CUAA (CODICE FISCALE)

RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente/Consorzio - il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con l'Istituto di Credito del richiedente/Consorzio: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali) IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro)

ISTITUTO

AGENZIA COMUNE PROV C.A.P.

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO B

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

DATA DI VALIDAZIONE | NUM. DI VALIDAZIONE | ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE | NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ORGANISMO DI DIFESA A CUI SI ADERISCE (obbligatorio per l'adesione alle polizze collettive)

CODICE ORGANISMO | ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA

QUADRO C -DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

SEZIONE I - RIFERIMENTI ALLA POLIZZA

COMPAGNIA ASSICURATRICE codice denominazione

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza collettiva)

MODALITA' PAGAMENTO

IMPORTO PAGATO (EURO) DATA DEL PAGAMENTO

SEZIONE II - RIFERIMENTI ALL'AIUTO RICHIESTO

AIUTO RICHIESTO (EURO) (PARI AL 65 % DEL PREMIO DI POLIZZA)

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi del Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 - Campagna 2017 - Polizze sperimentali sui ricavi, chiede l'erogazione del contributo pubblico previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102.

A tal fine dichiara:
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- di essere una PMI, di cui all'articolo 2, punto 2, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di non essere un'impresa in difficoltà, così come definita dall'art. 2, comma 1, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014,
- di non essere un soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di aiuto non ha ottenuto né richiesto, anche tramite gli organismi collettivi di difesa di appartenenza, contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente ____________________ a carico di fondi ____________
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 comma 1 lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8 e all'art.76 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

Dichiara, inoltre:
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di aiuto e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza del decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2017 sulle polizze sperimentali sui ricavi;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017;
- di essere a conoscenza che le polizze devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno antecedente a quello di riferimento della campagna assicurativa e non oltre il 30 aprile 2017
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste nei PAAN "Piano assicurativo agricolo nazionale 2017" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione anno/comune/prodotto/garanzia di polizza relativamente alle polizze sperimentali sui ricavi;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del D.Lgs. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
  a) le produzioni annuali dichiarate nella sezione I del quadro C (Dati di riferimento per il calcolo della resa media individuale);
  b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
  c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa nazionale in materia
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionalità istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonchè a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca dell'aiuto richiesto;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo Pagatore, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo dell'istruttoria, la comunicazione avverrà solo mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN.
- di essere pienamente a conoscenza che gli aiuti concessi dallo Stato avverranno nel rispetto del regime "de minimis", ai sensi del Reg. 1408/2013, ovvero nel

Si impegna, inoltre:
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Autorizza:
- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le attività istruttorie ai fini del trattamento dei dati per la domanda di aiuto, nonchè per le finalità istituzionali contenute nell' Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di Difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo Pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva (in caso di pagamento effettuato al richiedente).

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:
- apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, dell'aiuto richiesto.
- la misura del contributo pubblico, calcolata sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria della presente domanda di aiuto, è pari al 65% per le polizze/certificati di polizze sperimentali sui ricavi.

ALLEGA:

Nel caso di importo complessivo concedibile presumibilmente superiore a:

1) 25.000 Euro per domande presentate entro il 31/12/2018;

2) 5.000 Euro per quelle presentate a partire dal 01/01/2019,

1 |__| documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000

2 |__| Ente Pubblico esonerato da obbligo di certificazione antimafia

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: ____ il: ____________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: ______________ N° ____________ Data scadenza: ____________
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ______________________________

QUADRO E - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA:		UFFICIO:	

ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;

2) Il produttore ha firmato la domanda;

3) la domanda e gli eventuali allegati presenti sono stati archiviati presso questo ufficio;

4) la domanda contiene gli allegati sopra indicati.

Data : ______________________

Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato :
la compilazione e la stampa della domanda ______________________

Il sottoscritto in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA ______________________,

dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA

In qualità di Responsabile di Sede

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore) ______________________

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA

NUMERO IDENTIFICATIVO PAI	PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA / POLIZZA INDIVIDUALE	DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO	NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA	COD. COMPAGNIA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

ANTICIPO CONSORTILE

CORRISPONDENZA PAI - VALORI ASSICURATI

DATI DEL PAI

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTO (da DM prezzi)	SUPERFICIE			PRODUZIONE DA ASSICURARE (*)		PRODUZ. BIOLOGICA SI/NO
		CODICE	DESCRIZIONE		ETTARI	ARE	CA	U.M.	Q.TA	

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA

SPECIFICA DI PRODOTTO (da DM prezzi)	SUP. ASSICURATA	Q.TA' ASSICURATA	PREZZO UNITARIO	VALORE ASSICURATO	TASSO	PREMIO	DATA INIZIO COPERTURA	DATA FINE COPERTURA
cod. varietà 1								
cod. varietà 2								
TOTALI:								

(*) QUANTITA' MASSIMA ASSICURABILE COMPATIBILE CON L'AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO

AVVERSITA'

COMBINAZIONE DI RISCHI ASSICURATI: ____________________

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i.

CUAA (CODICE FISCALE)	**COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE**	**NUMERO DOMANDA**

SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i.	**SI**	**NO**

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE | SI | NO

DICHIARA E ALLEGA:

DATA dell'atto che perfeziona la procedura di gara per l'individuazione della compagnia di assicurazione (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza

PROTOCOLLO (facoltativo) dell'atto che perfeziona la procedura di gara (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza

CIG relativo alla procedura di gara

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA | UPLOAD

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

SEZIONE I - CESSIONE DI AZIENDE

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
h ☐ Cessione di azienda	1 ☐ copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

SEZIONE II - SUCCESSIONE *"MORTIS CAUSA"*

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a ☐ decesso del beneficiario (successione mortis causa)	**A. Successione legittima** 1 ☐ Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare *unitamente a:* Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2 ☐ scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** 3 ☐ dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria *unitamente a:* copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente **inoltre, nel caso di coeredi:** 4 ☐ delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente *unitamente a:* documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti ***oppure*** 5 ☐ nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi *unitamente a:* documento di identità in corso di validità del dichiarante *In caso di costituzione della comunione ereditaria:* 6 ☐ Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita **B. Successione testamentaria** 7 ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione *unitamente a:* Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

ALLEGATO *5*

Documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative

Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.

Assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento.

Carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale

Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale.

18A04803

DECRETO 6 luglio 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agroblu S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 5 gennaio 2018 dal Centro «Agroblu S.r.l.», con sede legale in via San Bernardo n. 35 - 20017 Rho (MI);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 6-7 aprile 2018 presso il Centro «Agroblu S.r.l.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 5 gennaio 2018, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Agroblu S.r.l.», con sede legale in via San Bernardo n. 35 - 20017 Rho (MI), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
regolatori di crescita.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Agroblu S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 6-7 aprile 2018.

2. Il Centro «Agroblu S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04796

DECRETO 6 luglio 2018.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Isagro S.p.A.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 3 gennaio 2018 dal Centro «Isagro S.p.A.», con sede legale in via Caldera n. 21 - 20153 Milano;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 5-6 giugno 2018 presso il Centro «Isagro S.p.A.»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 3 gennaio 2018, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Isagro S.p.A.», con sede legale in via Caldera n. 21 - 20153 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: biostimolatori, attivatori; efficacia agronomica prodotti biologici; sviluppo modalità di applicazione; selettività nei confronti di organismi utili;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: studi ambientali ed eco tossicologici in campo (di cui all'allegato II, punti 7 e 8 e all'allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

attivatori e coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Isagro S.p.A.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 5-6 giugno 2018.

2. Il Centro «Isagro S.p.A.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2018

Il direttore generale: GATTO

18A04797

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 luglio 2018.

Scioglimento della «La Nuova Riforma Fondiaria società cooperativa agricola», in Massafra e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla UECOOP Unione Europea delle Cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato, come emerge dal verbale d'ispezione, che la società non è più in grado di raggiungere lo scopo per cui si è costituita;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «per compiuta giacenza» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Nuova Riforma Fondiaria società cooperativa agricola» con sede in Massafra (TA), (codice fiscale 02896400732), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo 1972 (codice fiscale LZZNND72C30E986I), e ivi domiciliato in Via Leone XIII n. 2/D.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 luglio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04798

DECRETO 2 luglio 2018.

Scioglimento della «BE.MA. società cooperativa a r.l.», in Monasterolo del Castello e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 4 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della cooperativa;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è tornata indietro con la dicitura «irreperibile» e che pertanto non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «BE.MA società cooperativa a r.l.» con sede in Monasterolo del Castello (BG), (codice fiscale 03442190165), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Enrica Legramandi nata a Calcinate (BG) il 23 gennaio 1979 (codice fiscale LGRNRC79A63B393B), domiciliata in Bergamo (BG), Via Angelo Maj, 14/d.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 luglio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04800

DECRETO 3 luglio 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «La Fornace società cooperativa», in Verona, e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «La Fornace società cooperativa» con sede in Verona codice fiscale 93004260233, conclusa in data 20 dicembre 2016 con irrogazione di diffida a trenta giorni e del successivo verbale di mancato accertamento concluso in data 14 marzo 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare le seguenti irregolarità: 1) mancata esibizione di libri sociali, 2) mancato ripianamento delle perdite di esercizio relative ai bilanci 2013, 2014, 2015 e 2016, nonostante l'assemblea avesse deliberato il ripianamento delle perdite, 3) presenza nella compagine sociale di un socio persona giuridica, con forma giuridica diversa dalla società cooperativa che, secondo l'orientamento costante del Comitato per l'albo delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, non può per sua natura e finalità perseguire lo scopo mutualistico della cooperativa edilizia di abitazione (delibere 16 dicembre 2008; 8 marzo 2012);

Tenuto conto, altresì che dell'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza, si è rilevato che la cooperativa non si è adeguata alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. b della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti;

Vista la nota n. 556455 trasmessa in data 22 dicembre 2017 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile che non è risultata consegnata nella casella di posta certificata dell'ente;

Vista la successiva nota n. 4558, trasmessa con raccomandata A/R in data 25 gennaio 2018, con la quale è stato nuovamente comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Preso atto che in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento la cooperativa. ha fatto pervenire in data 14 febbraio 2018 le proprie osservazioni rappresentando l'intenzione di voler sanare le irregolarità contestate;

Tenuto conto che questa Autorità di vigilanza, con nota n. 92052 del 9 marzo 2018 ha comunicato all'ente di prendere atto della volontà manifestata dello stesso e di rimanere in attesa di ricevere la documentazione attestante il superamento delle menzionate irregolarità;

Considerato che la cooperativa con nota pervenuta in data 27 marzo 2018 ed acquisita al numero di protocollo 123269, ha trasmesso una ulteriore dichiarazione di intenti, senza però presentare alcuna documentazione di supporto;

Vista la nota n. 148865 del 27 aprile 2018 con la quale questa. Autorità di vigilanza ha diffidato la cooperativa ad adempiere alle richieste già avanzate con le precedenti note ministeriali entro il termine di quindici giorni;

Considerato che la cooperativa non ha adempiuto alla diffida entro i termini;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 5 giugno 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art 2545-sexiesciecies codice civile nei confronti della cooperativa in esame, richiedendo che il provvedimento sia integrato con la previsione della nomina di un revisore legale, avendo la cooperativa superato i parametri previsti dall'art 2519 codice civile e che venga inoltrata formale comunicazione all'Albo delle cooperative edilizie in quanto l'ente risulta carente dei presupposti necessari per l'iscrizione;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Gabriele Franchi;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministratore unico della società cooperativa «La Fornace società cooperativa» con sede in Verona codice fiscale 93004260233, costituita in data 22 gennaio 1981 è revocato.

Art. 2.

Il dott. Gabriele Franchi nate a Verona il 18 maggio 1988, codice fiscale FRNGRL88E18L781L, domiciliato in San Giovanni Lupatoto, Via Don Girolamo Sartori, n. 6, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 3 luglio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04799

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rasagilina Aristo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1053/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione, sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e fa farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Aristo Pharma GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RASAGILINA ARISTO;

Vista la domanda con la quale la società Aristo Pharma GMBH ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044587020, 044587018 e 044587032;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 16 aprile 2018;

Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Rasagilina Aristo» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«1 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044587018 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: «C»

«1 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044587020 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 34,26;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,25;

«1 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044587032 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «C».

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rasagilina Aristo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, de-

dicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasagilina Aristo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT).

Art. 4.

Tutela brevettale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04804

DETERMINA 6 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bortezomib Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1054/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al

n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5, della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BORTEZOMIB TEVA;

Vista la domanda con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044636013;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 17 gennaio 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 16 aprile 2018;

Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Bortezomib Teva» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 044636013 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: «H» - Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 858,00 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.416,04.

Sconto obbligatorio su prezzo *Ex Factory* alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle privato accreditate sanitarie; come da condizioni negoziali.

Indicazione rimborsata dal Servizio sanitario nazionale:

«Bortezomib Teva», in monoterapia o in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti, o non siano candidabili, a trapianto di cellule staminali ematopoietiche;

«Bortezomib Teva», in associazione con melfalan e prednisone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato, non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche;

«Bortezomib Teva», in associazione con desametasone, o con desametasone e talidomide, è indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato, eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Indicazioni non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale:

«Bortezomib Teva», in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato, non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classifica-

zione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bortezomib Teva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bortezomib Teva» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04805

DETERMINA 6 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1057/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società NEW PHARMASHOP s.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Stilnox»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società NEW PHARMASHOP s.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 043343021;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 marzo 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale STILNOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 10 mg, compresse rivestite con film, 30 compresse - A.I.C. n. 043343021 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Stilnox» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04806

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril/Indapamide/Amlodipina Zentiva».

Estratto determina AAM/AIC n. 84/2018 del 26 giugno 2018

Procedura europea: CZ/H/0699/001-004/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PERINDOPRIL/INDAPAMIDE/AMLODIPINA ZENTIVA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare AIC: Zentiva Italia Srl con sede legale e domicilio fiscale in Viale Bodio, 37/b - 20158 Milano - Italia - codice fiscale 11388870153.

Confezioni:

«4 mg/1,25 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549019 (in base 10) 1CG1GV (in base 32).

«4 mg/1,25 mg/5 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549021 (in base 10) 1CG1GX (in base 32).

«4 mg/1,25 mg/5 mg compresse» 90 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549033 (in base 10) 1CG1H9 (in base 32).

«4 mg/1,25 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549045 (in base 10) 1CG1HP (in base 32).

«4 mg/1,25 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549058 (in base 10) 1CG1J2 (in base 32).

«4 mg/1,25 mg/10 mg compresse» 90 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549060 (in base 10) 1CG1J4 (in base 32).

«8 mg/2,5 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549072 (in base 10) 1CG1JJ (in base 32).

«8 mg/2,5 mg/5 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549084 (in base 10) 1CG1JW (in base 32).

«8 mg/2,5 mg/5 mg compresse» 90 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549096 (in base 10) 1CG1K8 (in base 32).

«8 mg/2,5 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549108 (in base 10) 1CG1KN (in base 32).

«8 mg/2,5 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549110 (in base 10) 1CG1KQ (in base 32).

«8 mg/2,5 mg/10 mg compresse» 90 compresse in blister opa/al/pvc/al - AIC 045549122 (in base 10) 1CG1L2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nel blister originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Composizione

Principio attivo:

Perindopril/Indapamide/Amlodipina Zentiva 4 mg / 1,25 mg / 5 mg compresse

ogni compresa contiene 4 mg di perindopril erbumina equivalenti a 3,338mg di perindopril, 1,25 mg di indapamide e 5 mg di amlodipina come amlodipina besilato.

Perindopril/Indapamide/Amlodipina Zentiva 4 mg / 1,25 mg / 10 mg compresse

ogni compresa contiene 4 mg di perindopril erbumina equivalenti a 3,338 mg di perindopril, 1,25 mg di indapamide e 10mg di amlodipina come amlodipina besilato.

Perindopril/Indapamide/Amlodipina Zentiva 8 mg / 2,5 mg / 5 mg compresse

ogni compresa contiene 8 mg di perindopril erbumina equivalenti a 6,676 mg di perindopril, 2,5 mg di indapamide e 5 mg di amlodipina come amlodipina besilato.

Perindopril/Indapamide/Amlodipina Zentiva 8 mg / 2,5 mg / 10 mg compresse

ogni compresa contiene 8 mg di perindopril erbumina equivalenti a 6,676 mg di perindopril, 2,5 mg di indapamide e 10 mg di amlodipina come amlodipina besilato.

Eccipienti:

cellulosa microcristallina PH-112,

calcio idrogeno fosfato anidro,

ossido di ferro rosso (E172),

croscarmellosa sodica,

silice colloidale anidra,

magnesio stearato.

Responsabile rilascio Lotti: Zentiva, k.s. - U kabelovny 130, 102 37 Prague 10 - Dolní Měcholupy, Repubblica Ceca.

Indicazioni terapeutiche: Perindopril/Indapamide/Amlodipina Zentiva è indicato come terapia di sostituzione per il trattamento dell'ipertensione essenziale, in pazienti adulti già controllati con l'associazione perindopril/indapamide e amlodipina, assunti alla stessa dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di

riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04801

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Chinina Solfato Nova Argentia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 543/2018 dell'8 giugno 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: Chinina Solfato Nova Argentia

Confezioni: 030470 013 «250 mg compresse rivestite» 20 compresse

Titolare AIC: industria farmaceutica Nova Argentia S.p.a.

Procedura nazionale

con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È inoltre autorizzata la variazione N1B/2015/5766 concernente l'aggiornamento del FI al QRD template in seguito a presentazione del test di leggibilità.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04802

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina IP n. 172 del 28 febbraio 2018, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ellaone».

Nell'estratto della determina IP n. 172 del 28 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2018, relativo al medicinale ELLAONE, ove riportato:

«Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Ellaone» «30 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/AL)» 1 compressa.

Codice A.I.C.: 045752019.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ellaone» «30 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/AL)» 1 compressa.

Codice A.I.C.: 045752019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.»,

leggasi:

«Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Ellaone» «30 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/AL)» 1 compressa.

Codice A.I.C.: 045752019.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ellaone» «30 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/AL)» 1 compressa.

Codice A.I.C.: 045752019.

RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta - minore di 18 anni.»,

oppure:

«Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Ellaone» «30 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/AL)» 1 compressa.

Codice A.I.C.: 045752019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ellaone» «30 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/AL)» 1 compressa.

Codice A.I.C.: 045752019.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco - maggiore di 18 anni.».

Decorrenza di efficacia del presente comunicato: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04807

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina IP n. 396 del 22 maggio 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benadon».

Nell'estratto della determina IP n. 396 del 22 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2018, relativo al medicinale BENADON, ove riportato:

«Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Bactroban» «20 mg/g unguento» 1 tubo da 15 g.

Codice A.I.C. n. 045944016.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica.»,

leggasi:

«Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Benadon» «300 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse.

Codice A.I.C.: 045937012.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica.».

18A04808

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Paracetamolo Pharma Bavaria Internacional», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 420/2018 del 4 maggio 2018

Medicinale: PARACETAMOLO PHARMA BAVARIA INTERNACIONAL.

Confezioni:

041600014 «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

041600026 «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml;

041600038 «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml.

Titolare A.I.C.: Pharma Bavaria Internacional (PBI) Portugal, Unipessoal Lda.

Procedura decentrata DE/H/3247/001/R/001,

con scadenza il 30 aprile 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04809

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Zinnober»

Estratto determina AAM/AIC n. 83/2018 del 25 giugno 2018

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da 1 pagina, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: ZINNOBER;

2. Il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio è Weleda Italia s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via del Ticino, 6 - 20153 Milano.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 83/2018 DEL 25/06/2018

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2015/10289	ZINNOBER	045807017	"D20 COMPRESSE" 1 FLACONE IN VETRO DA 80 COMPRESSE	unitario	Zinnober D20 250mg	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	illimitato	SOP	C
OMEO/2015/10289	ZINNOBER	045807029	"D20 COMPRESSE" 1 FLACONE IN VETRO DA 180 COMPRESSE	unitario	Zinnober D20 250mg	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	illimitato	SOP	C
OMEO/2015/10289	ZINNOBER	045807031	"D6 COMPRESSE" 1 FLACONE IN VETRO DA 80 COMPRESSE	unitario	Zinnober D6 250mg	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	illimitato	SOP	C
OMEO/2015/10289	ZINNOBER	045807043	"D6 COMPRESSE" 1 FLACONE IN VETRO DA 180 COMPRESSE	unitario	Zinnober D6 250mg	Weleda AG Möhlerstr. 3 D - 73525 Schwäbisch Gmünd Germany	illimitato	SOP	C

18A04810

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Inorial»

Estratto determina n. 482 del 27 giugno 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale INORIAL 20 mg, comprimé, 30 comprimé dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 499 140 1 2, intestato alla società Laboratoires Menarini International Operations Luxembourg S.A. (LU) e prodotto da Faes Farma S.A (ES), da Menarini-Von Heyden GMBH (FR) e da A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.R.L. (IT) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.R.L. con sede legale in via Tiburtina, 1166/1168 00156 Roma.

Confezione: Inorial «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 045946011 (in base 10) 1CU54V (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Bilastina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato (tipo *A)* (derivato dalle patate), silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinocongiuntivite allergica (stagionale e perenne) e dell'orticaria. È indicato negli adulti e negli adolescenti (12 anni di età ed oltre).

Officine di confezionamento secondario: Mediwin limited con sede legale in Unit 13, Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane Littlehampton, West sussex BN17 7PA (UK).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: INORIAL «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 045946011.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione al fini della fornitura

Confezione: «Inorial» «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 045946011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale, importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determinazione. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04811

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/AIC n. 85/2018 del 27 giugno 2018

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 20, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

ALOE - KALIUM BICHROMICUM - SABADILLA OFFICINARUM.

2. Il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio è Boiron con sede legale e domicilio fiscale in 2, Avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy-Francia.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determinazione devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determinazione e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determinazione.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 85 /2018 DEL 27/06/2018

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/299	ALOE	046647018	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647020	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647032	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647044	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647057	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647069	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647071	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647083	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647095	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647107	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647119	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647121	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647133	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647145	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647158	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647160	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647172	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/299	ALOE	046647184	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647196	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647208	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647210	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647222	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647234	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647246	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647259	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647261	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647273	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647285	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647297	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647309	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647311	"4 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647323	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647335	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647347	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647350	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libération-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/299	ALOE	046647362	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647374	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647386	"11 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647398	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647400	"13 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647412	"14 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647424	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647436	"16 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647448	"17 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647451	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647463	"19 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647475	"20 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647487	"21 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647499	"22 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647501	"23 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647513	"24 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647525	"25 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647537	"26 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/299	ALOE	046647549	"27 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647552	"28 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647564	"29 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647576	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647588	"31 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647590	"32 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647602	"33 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647614	"34 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647626	"35 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647638	"36 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647640	"37 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647653	"38 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647665	"39 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647677	"40 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647689	"41 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647691	"42 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647703	"43 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647715	"44 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/299	ALOE	046647727	"45 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647739	"46 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647741	"47 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647754	"48 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647766	"49 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647778	"50 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647780	"51 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647792	"52 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647804	"53 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647816	"54 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647828	"55 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647830	"56 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647842	"57 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647855	"58 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647867	"59 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647879	"60 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647881	"400 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647893	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/299	ALOE	046647905	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647917	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647929	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647931	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647943	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647956	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647968	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647970	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647982	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046647994	"100000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648010	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648022	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648034	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648046	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648059	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648061	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648073	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648085	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/299	ALOE	046648097	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648109	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648111	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648123	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648135	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648147	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648150	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648162	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648174	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648186	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648198	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648200	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648212	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648224	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648236	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648248	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648251	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648263	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/299	ALOE	046648275	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648287	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648299	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648301	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648313	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648325	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648337	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648349	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648352	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648364	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648376	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648388	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648390	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648402	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/299	ALOE	046648414	"100000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Aloe	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540011	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540023	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540035	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540047	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540050	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540062	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540074	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540086	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540098	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540100	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540112	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540124	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540136	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540148	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540151	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540163	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540175	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540187	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540199	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540201	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540213	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540225	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540237	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540249	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540252	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540264	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540276	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540288	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540290	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540302	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540314	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540326	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540338	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540340	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540353	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540365	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540377	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540389	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540391	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540403	"100000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540415	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540427	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540439	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540441	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540454	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540466	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540478	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540480	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540492	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540504	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540516	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540528	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540530	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540542	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540555	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540567	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540579	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540581	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540593	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540605	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540617	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540629	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540631	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540643	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540656	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540668	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540670	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540682	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540694	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540706	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540718	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540720	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540732	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540744	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540757	"11 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540769	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540771	"13 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540783	"14 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540795	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540807	"16 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540819	"17 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540821	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540833	"19 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540845	"20 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540858	"21 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540860	"22 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540872	"23 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540884	"24 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540896	"25 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540908	"26 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540910	"27 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540922	"28 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540934	"29 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540946	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540959	"31 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540961	"32 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540973	"33 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540985	"34 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046540997	"35 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541013	"36 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541052	"40 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541064	"41 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541076	"42 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541088	"43 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541090	"44 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541102	"45 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541114	"46 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541126	"47 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541138	"48 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541140	"49 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541153	"50 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541165	"51 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541177	"52 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541189	"53 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541191	"54 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541203	"55 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541215	"56 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541227	"57 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541239	"58 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541241	"59 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541254	"60 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541266	"400 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541278	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541280	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541292	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541304	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541316	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541328	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541330	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541342	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541355	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541367	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541379	"100000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541381	"37 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541393	"38 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541405	"39 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/306	KALIUM BICHROMICUM	046541417	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Kalium bichromicum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641015	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641027	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641039	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641041	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641054	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641066	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641078	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641080	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641092	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641104	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641116	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641128	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641130	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641142	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641155	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641167	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641179	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641181	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641193	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641205	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641217	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641229	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641231	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641243	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641256	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641268	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641270	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641282	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641294	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641306	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641318	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641320	"9K GRANULI2 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641332	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641344	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641357	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641369	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641371	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641383	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641395	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641407	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641419	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641421	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641433	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641445	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641458	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641460	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641472	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641484	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641496	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641508	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641510	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641522	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641534	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641546	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641559	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641561	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641573	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641585	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641597	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641609	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641611	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641623	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641635	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641647	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641650	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641662	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641674	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641686	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641698	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641700	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641712	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641724	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641736	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641748	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641751	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641763	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641775	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641787	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641799	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641801	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641813	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/337	SABADILLA OFFICINARUM	046641825	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	Sabadilla officinarum	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia BOIRON-20 rue de la Libèration-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon- Francia	illimitato	SOP	C

18A04823

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Seretide» e «Aliflus»

Estratto determina AAM/PPA n. 553/2018 del 13 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) modifica del paragrafi 4.4, 4.6, 5.1 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e aggiornamento delle Etichette (paragrafi 17 e 18);

C.I.z) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, per implementare le raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/700146/2016);

C.I.z) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, per implementare le raccomandazioni del PRAC (PSUSA00449/201604);

relativamente ai medicinali SERETIDE e ALIFLUS, nelle rispettive forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Procedure: SE/H/xxxx/WS/168 - SE/H/xxxx/WS/191

Titolari AIC: Glaxosmithkline S.p.a. - Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04830

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actilyse»

Estratto determina AAM/PPA n. 551/2018 del 13 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni:

Modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Adeguamento al QRD template delle etichette relativamente al medicinale ACTILYSE nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Procedura: DE/H/0015/004/II/121.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04831

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etrivex»

Estratto determina AAM/PPA n. 550/2018 del 13 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni:

Modifica dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.4, 7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Adeguamento al QRD template delle etichette relativamente al medicinale ETRIVEX nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Procedura: UK/H/0872/001/II/024.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifi-

che autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04832

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Fresenius Kabi»

Estratto determina AAM/PPA n. 549/2018 del 13 giugno 2018

Autorizzazione delle variazioni: è autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) - Introduzione dell'ASMF del principio attivo imatinib mesilato del nuovo produttore Acebright (India) Pharma Private Limited (versione ACEBRIGHT/IMA-α/AP/02/OCT2017 & ACEBRIGHT/IMA-α/RP/02/OCT2017).

Relativamente alla specialità medicinale IMATINIB FRESENIUS KABI ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: NL/H/2556/001-002/II/009.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Deutschland GmbH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04833

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ribotrex»

Estratto determina AAM/PPA n. 521/2018 del 29 maggio 2018

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica delle sezioni 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Sono modificate di conseguenza le relative sezioni del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale RIBOTREX, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l.

Numero pratica: VN2/2017/204.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04834

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad uso immunologico «Bio Cholera».

Estratto provvedimento n. 446 del 20 giugno 2018

Medicinale veterinario ad uso immunologico BIO CHOLERA.

Confezioni: tutte (A.I.C. n. 100175).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano.

Oggetto del provvedimento:

raggruppamento variazioni tipo IA/IA_{IN}:

1 tipo IA_{IN} n. A.1 - modifiche del nome e/o del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

1 tipo IA_{IN} n. A.5 - modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità);

a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compresi il rilascio dei lotti.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

modifica del nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio da:

Merial Italia S.p.a. via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano;

a:

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. via Lorenzini, 8 - 20139 Milano;

modifica del nome del fabbricante del prodotto finito (tutte le fasi incluso il rilascio dei lotti) da:

Merial Italia S.p.a. via Baviera, 9 – 35027 Noventa Padovana (PD);

a:

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.a. via Baviera, 9 - 35027 Noventa Padovana (PD).

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

Gli stampati dei nuovi lotti del medicinale non ancora rilasciati devono essere aggiornati con le suddette modifiche entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04824

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin 222/444,7 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini e polli».

Estratto provvedimento n. 456 del 22 giugno 2018

Medicinale veterinario LINCOSPECTIN 222/444,7 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini e polli.

Confezioni:

barattolo da 150 g: AIC n. 100237015;

barattolo da 1500 g: AIC n. 100237027.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., Via Andrea Doria, 41 M, 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

variazione Tipo IB, C.II.6 modifiche dell'etichetta o del foglietto illustrativo che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto; *b)* altre modifiche.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

modifica dell'etichetta e del foglietto illustrativo da applicare sul barattolo in sostituzione dell'attuale etichetta-foglietto illustrativo a libretto.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04825

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dehinel 230 mg/20 mg compresse rivestite con film per gatti».

Estratto decreto n. 78 del 18 giugno 2018

Procedura decentrata n. DE/V/0160/002/DC.

Medicinale veterinario DEHINEL 230 mg/20 mg compresse rivestite con film per gatti.

Titolare A.I.C.: La società KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia e lo stabilimento Tad Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone con 1 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 105117016;

scatola di cartone con 2 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 105117028;

scatola di cartone con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105117030.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

Principi attivi:

pirantel embonato 230 mg (equivalenti a 80 mg di pirantel);

praziquantel 20 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: gatti;

Indicazioni terapeutiche:

per il trattamento di infestazioni miste dovute a nematodi e cestodi nei gatti, causate da:

stati adulti di ascaridi: Toxocara cati (syn. mystax);

stadi adulti di anchilostomatidi: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense;

cestodi: Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei.

Validità:

validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

validità della mezza compressa dopo la prima apertura del confezionamento primario: 1 mese.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A04826

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis SE live, liofilizzato per uso in acqua da bere per polli».

Estratto decreto n. 84 del 21 giugno 2018

Procedura decentrata n. ES/V/0282/001/DC.

Medicinale veterinario ad azione immunologica Nobilis SE live, liofilizzato per uso in acqua da bere per polli.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat, 35 5831 AN Boxmeer (Olanda).

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento Intervet International B.V. Wim de Körverstraat, 35 5831 AN Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone con 1 flacone (20 *ml)* da 1000 dosi - A.I.C. n. 105100010;

scatola di cartone con 1 flacone (20 *ml)* da 2000 dosi - A.I.C. n. 105100022;

scatola di cartone con 10 flaconi (20 *ml)* da 2000 dosi - A.I.C. n. 105100059;

scatola di plastica con 10 flaconi (20 *ml)* da 1000 dosi - A.I.C. n. 105100034;

scatola di plastica con 10 flaconi (20 *ml)* da 2000 dosi - A.I.C. n. 105100046.

Composizione:

ogni dose contiene:

Principio attivo:

salmonella enterica sub. enterica serovar Enteritidis ceppo CAL 10 Sm +/Rif+/Ssq-vivo attenuato, 1-6 x 10^8 UFC*

*UFC: Unità Formanti Colonie

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (future ovaiole e riproduttori).

Indicazioni terapeutiche: polli (future ovaiole e riproduttori): immunizzazione attiva per ridurre la colonizzazione degli organi interni e l'escrezione fecale di ceppi di campo di Salmonella Enteritidis.

Inizio dell'immunità: 14 giorni dopo la prima vaccinazione e 4 settimane dopo la terza vaccinazione.

Durata dell'immunità: 60 settimane dopo il completamento del programma raccomandato, pari a tre vaccinazioni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo diluizione in acqua conformemente alle istruzioni: tre ore.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A04827

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kenocidin 5mg/ml, soluzione per l'immersione dei capezzoli per bovine (da latte). Clorexidina digluconato.».

Estratto decreto n. 85 del 22 giugno 2018

Procedura europea di mutuo riconoscimento n. UK/V/0378/001/MR;

Medicinale veterinario «KENOCIDIN 5mg/ml, soluzione per l'immersione dei capezzoli per bovine (da latte). Clorexidina digluconato».

Titolare A.I.C.: la società Cidlines NV, Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, Belgio;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento CIDLINES NV, Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, Belgio;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in HDPE da 1 l A.I.C. n. 104324013;

tanica in HDPE da 5 l A.I.C. n. 104324025;

tanica in HDPE da 10 l A.I.C. n. 104324076;

tanica in HDPE da 20 l A.I.C. n. 104324037;

tanica in HDPE da 25 l A.I.C. n. 104324049;

tanica in HDPE da 60 l A.I.C. n. 104324052;

tanica in HDPE da 200 l A.I.C. n. 104324064.

Composizione:

1 grammo di prodotto contiene:

Principio attivo:

clorexidina digluconato 5 mg - (equivalenti a Clorexidina 2.815 mg)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (da latte).

Indicazioni terapeutiche:

disinfezione dei capezzoli post mungitura, come parte della strategia di prevenzione della mastite nelle bovine da latte in lattazione.

per mantenere in buone condizioni la cute e la punta dei capezzoli.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni.

latte: zero ore.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario. Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A04828

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovermina»

Estratto decreto n. 87 del 22 giugno 2018

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società IZO S.r.l. a socio unico con sede in Via San Zeno n. 99/A - Brescia, codice fiscale 00291440170

IZOVERMINA, nelle seguenti confezioni:

barattolo in polietilene g 1000 - equidi NDPA A.I.C. n. 102045010;

busta da 100 g - piccioni viaggiatori e piccioni allevati a scopo ornamentale A.I.C. n. 102045022;

è ora trasferita alla società ACME S.r.l. con sede in Via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (RE) - codice fiscale 01305480350.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

18A04829

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del Segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Con decreto 11 luglio 2018 il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha nominato l'Avvocato dello Stato Filippo Arena segretario generale dell'Autorità a decorrere dall'11 luglio 2018 e sino altrentesimo giorno successivo all'insediamento del prossimo presidente dell'Autorità.

18A04906

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-166) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.